

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 542008)

LEGGE REGIONALE 05 novembre 2024, n. 27

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I**Disposizioni in materia di agricoltura****Art. 1****Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
"Nuove norme per gli interventi in agricoltura".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Ai soli fini della partecipazione agli interventi previsti dalla programmazione regionale applicativa delle disposizioni dell'Unione Europea, sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali gli Istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario e le aziende agrarie sperimentali delle Università degli Studi con sede nella Regione del Veneto."

Art. 2**Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2019".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, è inserito il seguente:

"1 bis. Nel caso di svolgimento di attività di cui al comma 1 con personale dipendente della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire i beni e i servizi necessari alla realizzazione della vigilanza e controllo."

CAPO II**Disposizioni in materia di promozione agroalimentare****Art. 3****Modifica all'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12
"Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".**1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, le parole: *"tutela e"* sono soppresse.**Art. 4****Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12
"Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: *"Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'articolo 5,"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Regione riconosce, ai sensi della presente legge,"*;

b) alla lettera a) la parola: *"fine"* è sostituita dalla seguente: *"scopo"*;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) siano iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e successive modificazioni;";

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) prevedano, nel proprio statuto, la principale finalità di valorizzazione di uno o più prodotti del Veneto con indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle "indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012" o dei prodotti e piatti della gastronomia inseriti nell'"Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali" del Veneto, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449" anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l'organizzazione di degustazioni guidate, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche riferite a tali prodotti, attraverso l'organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali;";

e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) riportino, nella denominazione dell'associazione, i riferimenti al nome di uno o più prodotti di cui alla lettera d); qualora tale nome sia riferito ad un prodotto o vino a denominazione DOP o IGP, l'uso del nome deve essere autorizzato dal Consorzio di tutela o dell'ente di riferimento."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le associazioni riconosciute e iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione ai sensi dell'articolo 5."

Art. 5

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

1. All'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:

"; c bis) copia dei bilanci degli ultimi due anni";

b) al comma 3, le parole: *"31 marzo"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 giugno"* e dopo le parole: *"permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale"* sono inserite le seguenti: *"di cui all'articolo 3"*;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività, o il mancato invio della documentazione di cui al comma 3, comportano la cancellazione dal registro regionale di cui all'articolo 3.";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le singole associazioni, iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3, possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale."

Art. 6

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: *"degli enti locali e"* sono soppresse;
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) servizi e attività di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale."

Art. 7

Norme transitorie.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni già iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e successive modificazioni, pena la cancellazione dal medesimo registro.

2. Con provvedimento della struttura regionale competente sono concesse eventuali proroghe al termine di cui al comma 1 motivate da cause di forza maggiore.

CAPO III

Disposizioni in materia di agriturismo

Art. 8

Modifica all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28

"Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo".

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

"4 ter. Sugli edifici esistenti da destinare ad uso agriturismo sono sempre consentiti gli ampliamenti necessari per gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tali ampliamenti, nel limite massimo del 10 % del volume esistente e in misura non superiore a 200 mc totali aziendali, sono realizzati esclusivamente in aderenza, sopraelevazione o attraverso la costruzione di volumi interrati o seminterrati negli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni del piano regolatore comunale, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Gli ampliamenti sono consentiti una sola volta, anche realizzati in più fasi fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici complessivamente previsti, purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione di altre disposizioni regionali che ammettevano il medesimo intervento."

CAPO IV

Disposizioni in materia di politiche forestali

Art. 9

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32

"Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".

1. All'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica, dopo le parole: *"Comitato regionale per la concertazione in agricoltura"* sono aggiunte le seguenti: *"e in ambito forestale"*.
- b) al comma 1, dopo le parole: *"Comitato regionale per la concertazione in agricoltura"* sono inserite le seguenti: *"e in ambito forestale"*.
- c) al comma 2 le parole: *"e "Tavolo agroalimentare""* sono sostituite dalle seguenti: *"", "Tavolo agroalimentare" e "Tavolo filiere forestali""*;
- d) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

"b bis) "Tavolo filiere forestali", per le questioni relative allo sviluppo delle filiere del comparto foresta-legno. Al tavolo partecipano:

- 1) l'Assessore regionale alle foreste o un suo delegato;*
- 2) il Presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;*
- 3) un rappresentante degli istituti di ricerca di livello accademico competenti in materia di foreste attivi sul territorio regionale;*
- 4) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;*
- 5) un rappresentante designato dall'UNCCEM;*
- 6) un rappresentante designato in rappresentanza delle Regole e proprietà collettive;*
- 7) tre rappresentanti designati dalle realtà associative forestali regolarmente costituite ed operanti in Veneto;*
- 8) un rappresentante del sistema di trasformazione del legno designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;*
- 9) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;*
- 10) un rappresentante della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Veneto;*
- 11) un rappresentante delle organizzazioni ambientali maggiormente rappresentative a livello regionale;*
- 12) qualora gli argomenti all'ordine del giorno lo rendano opportuno, può essere invitato a partecipare agli incontri del tavolo un rappresentante del Ministero competente in materia di foreste.*

b ter) Ciascun partecipante al "Tavolo filiere forestali" può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno."

Art. 10

Modifica all'articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

1. L'articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Realizzazione e manutenzione della viabilità forestale e silvo-pastorale.

1. La Regione promuove, in coerenza con l'articolo 9 del decreto legislativo n. 34 del 2018, la realizzazione e la manutenzione della viabilità forestale e silvo-pastorale e delle opere ad essa connesse, al fine di conseguire una razionale gestione del territorio silvo-pastorale, favorire gli interventi di protezione civile, anche a finalità di antincendio boschivo ed altri interventi di pubblica incolumità, nonché la conservazione del paesaggio e le attività didattico-scientifiche.

2. Ai fini della presente legge, la viabilità forestale e silvo-pastorale, i cui parametri dimensionali e le caratteristiche tecnico-costruttive sono definiti in coerenza con le disposizioni attuative di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 34 del 2018, è classificata in:

- a) viabilità principale, caratterizzata da una rete permanente di strade e opere connesse, quali piazzali ed imposti, a fondo stabilizzato, prevalentemente non asfaltate;*
- b) viabilità secondaria, caratterizzata da una rete permanente di piste e opere connesse, quali piazzali ed imposti, a fondo naturale, comprese le linee di esbosco aeree fisse;*

c) *tracciati di uso ed allestimento temporanei, comprese le linee di avvallamento naturali ed artificiali e le linee di esbosco aeree temporanee.*

3. *La realizzazione e l'installazione dei tracciati di uso ed allestimento temporanei sono autorizzati dall'autorità forestale competente in relazione a progetti di taglio approvati, di cui all'articolo 23, comma 4.*

4. *Per l'installazione delle vie aeree di esbosco che possono costituire motivi di pericolo per il volo aereo e la pubblica incolumità, sono fatti salvi gli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 "Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" e successive modificazioni."*

CAPO V

Disposizioni in materia di semplificazione per le imprese

Art. 11

Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, la cessazione dell'attività e gli ulteriori adempimenti per i quali è prevista la comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" nonché la comunicazione all'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", sono effettuati in un'unica modalità tramite la presentazione all'ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli" convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Al fine di adempiere agli obblighi informativi verso le altre amministrazioni interessate, della presentazione della comunicazione unica di cui al comma 1 viene data notizia al SUAP attraverso l'attivazione di una modalità automatica di trasmissione conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 8, del d.p.r. n. 160 del 2010.

3. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto, detta le disposizioni attuative del presente articolo e definisce in particolare:

a) le tipologie di adempimenti che sono oggetto di comunicazione da parte dell'interessato sia all'ufficio del registro delle imprese che al SUAP;

b) l'elenco delle attività produttive la cui comunicazione al SUAP è sostituita da un adempimento unico all'ufficio del registro delle imprese.

4. Fino alla completa attuazione delle disposizioni del presente articolo, alla cessazione dell'attività e agli ulteriori adempimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti modalità di comunicazione al SUAP e al registro delle imprese. La Giunta regionale pubblica, con le forme ritenute più idonee, la data a decorrere dalla quale la comunicazione unica di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dal presente articolo.

CAPO VI

Disposizioni in materia di energia

Art. 12

Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:

"2.1. La Regione esercita le funzioni di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW. L'autorizzazione unica è rilasciata dal direttore di area competente, fatta

salva la ripartizione delle competenze autorizzatorie definita dalla normativa nazionale e regionale.

2.2 Per gli impianti che producono energia da rifiuti, la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", è disciplinata dalla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e, a decorrere dalla sua abrogazione ai sensi degli articoli 25, comma 1, lettera f) e 27 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)", dalla medesima legge regionale n. 12 del 2024, dall'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall'articolo 6, comma 1, lettere c) e h) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3; in tal caso, ove i rifiuti costituiscano fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o biometano, l'autorizzazione è acquisita nel procedimento, di competenza regionale, avviato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003."

Art. 13

Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituita dalla seguente:

"b) all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili, inferiori a 300 MW; per gli impianti che producono energia da rifiuti trova applicazione l'articolo 42, comma 2.2, della presente legge."

Art. 14

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra".

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il soggetto attuatore del piano colturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2) deve svolgere l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, desumibile dalla visura alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed essere titolare del Fascicolo aziendale del settore primario ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e aggiornato per tutta la durata di esercizio dell'impianto.

4 ter. Ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata di cui al comma 4, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale e tenuto conto anche di linee guida in materia di impianti agro-voltaici elaborate o coordinate dai Ministeri competenti, individua i criteri da rispettare in ordine alla esistenza e alla resa della coltivazione nonché al mantenimento dell'indirizzo produttivo ovvero al passaggio ad un indirizzo produttivo di valore economico più elevato, ove possibile con particolare riguardo ai prodotti agricoli di qualità, da valutare nel corso dell'esercizio dell'impianto agro-voltaico."

CAPO VII

Disposizioni in materia di orto-floro-vivaismo

Art. 15

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".

1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è aggiunta la seguente:

"c bis) esperienza pregressa di almeno cinque anni in un'attività lavorativa a tempo pieno con le mansioni proprie del titolare, coadiuvante familiare dell'operaio florovivaista specializzato o equiparato presso un'azienda che esercita le medesime attività."

CAPO VIII

Disposizioni finali

Art. 16

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 17
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 novembre 2024

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 1 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019".

CAPO II - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare

Art. 3 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

Art. 4 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 "Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche".

Art. 7 - Norme transitorie.

CAPO III - Disposizioni in materia di agriturismo

Art. 8 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo".

CAPO IV - Disposizioni in materia di politiche forestali

Art. 9 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".

Art. 10 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

CAPO V - Disposizioni in materia di semplificazione per le imprese

Art. 11 - Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

CAPO VI - Disposizioni in materia di energia

Art. 12 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 13 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 14 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra".

CAPO VII - Disposizioni in materia di orto-floro-vivaismo

Art. 15 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".

CAPO VIII - Disposizioni finali

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 17 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 5 novembre 2024, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 2 luglio 2024, n. 12/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 luglio 2024, dove ha acquisito il n. 275 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 23 ottobre 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marco Andreoli, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Renzo Masolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 ottobre 2024, n. 27.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marco Andreoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2024, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, alla manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie.

Nello specifico, il testo del disegno di legge interviene in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e si compone di 16 articoli suddivisi in 7 Capi.

Il Capo I si compone di 2 articoli concernenti interventi in materia di agricoltura.

L'articolo 1 introduce il comma 1 bis all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” al fine di equiparare gli istituti professionali del settore agrario agli imprenditori agricoli per garantire a queste entità didattiche l'accesso ai finanziamenti previsti per il settore agricolo e forestale.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019” autorizzando la Giunta regionale, nei casi in cui l'attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari venga svolta con personale regionale, ad acquistare i beni e i servizi necessari alla realizzazione di detta attività.

Il Capo II si compone di 5 articoli e interviene in materia di promozione agroalimentare modificando la legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 “Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche”.

L'articolo 3 modifica l'articolo 1 della legge in argomento al fine di adeguare la normativa regionale alle modifiche intervenute nella normativa nazionale.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 2 della legge regionale 12/2017 e prevede:

- l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per le associazioni che intendono iscriversi al registro regionale delle associazioni enogastronomiche;
- che tali associazioni, all'interno del proprio statuto, prevedano come principale finalità la valorizzazione di uno o più prodotti del Veneto con indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli;
- che, per le nuove iscrizioni, sia necessario riportare nella denominazione dell'associazione, i riferimenti di uno o più prodotti a denominazione DOP o IGP o tradizionali.

L'articolo 5 apporta delle modifiche all'articolo 4 della legge in argomento individuando tra i documenti a corredo della domanda di iscrizione al registro regionale, la copia dei bilanci degli ultimi due anni. Inoltre, viene previsto che il mancato invio entro il 31 marzo di ogni anno della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma unitamente all'autocertificazione del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale, comporti la cancellazione da tale registro. Infine, viene previsto che le singole associazioni possono associarsi a livello regionale per la promozione e la valorizzazione dei prodotti.

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 della legge in argomento per ragioni di coordinamento con le modifiche introdotte dagli articoli precedenti.

L'articolo 7 introduce una norma transitoria, la quale prevede la cancellazione dal registro regionale di tutte le associazioni già iscritte, se entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge non si adeguino alle disposizioni previste dal c.d. Codice del Terzo Settore.

Il Capo III interviene in materia di agriturismo modificando la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo".

L'articolo 8 modifica l'articolo 16 della legge sopra citata prevedendo, esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, la possibilità di consentire gli ampliamenti in sopraelevazione, in aderenza o interrati o seminterrati di fabbricati già esistenti, nel limite massimo del 10% del volume e non oltre i 200 metri cubi per azienda.

Il Capo IV si compone di 2 articoli e interviene in materia di politiche forestali.

L'articolo 9 apporta alcune modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", volte ad istituire un apposito tavolo di filiera specifico per il settore forestale, nominato "Tavolo filiere forestali".

L'articolo 10 modifica l'articolo 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", per adeguare la classificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale alle nuove disposizioni statali sopravvenute classificando le stesse in viabilità principale, viabilità secondaria e tracciati di uso ed allestimento temporanei in coerenza con le disposizioni attuative del Testo Unico per le foreste e le filiere forestali di cui al decreto legislativo 34 del 2018.

Il Capo V interviene in materia di semplificazione per le imprese.

L'articolo 11 introduce una disposizione finalizzata alla semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese introducendo una disposizione normativa volta a razionalizzare gli adempimenti connessi alla comunicazione di cessazione dell'attività nonché di ulteriori adempimenti oggetto di obbligo di comunicazione al SUAP e all'ufficio del registro delle imprese, in attuazione del principio europeo del "once only", demandando alle amministrazioni coinvolte lo scambio automatico delle informazioni comunicate dalle imprese.

Il Capo VI interviene in materia di energia e si compone di 3 articoli.

L'articolo 12 modifica 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" con lo scopo di mantenere in capo alla Regione, anche dopo l'approvazione del nuovo Piano energetico, la competenza all'autorizzazione, all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW. Il mantenimento delle funzioni in capo alla Regione si rende necessario in quanto, trattandosi di procedure particolarmente complesse e di grande impatto territoriale con rilevanti ricadute anche a livello organizzativo e gestionale, vi è la necessità di assicurare una efficace azione amministrativa che richiede una elevata specializzazione ed una visione d'insieme, essenziale per gestire le correlate esigenze, anche ambientali, nel rispetto degli indirizzi strategici nazionali sulla materia. I nuovi commi 2.1 e 2.2 del citato articolo 42 sono finalizzati, il primo, a confermare, attraverso il rinvio alla legge regionale n. 3/2000, l'attuale assetto di competenze in capo alla regione ed alle province con riferimento agli impianti che producono energia da rifiuti, adeguando inoltre i richiami normativi regionali alla normativa nazionale in materia; il secondo a ribadire che fino all'aggiornamento del Piano Energetico Regionale i direttori competenti per area continuano ad esercitare le funzioni sugli impianti sotto i 300 MW.

L'articolo 13 modifica l'articolo 44 della legge regionale in argomento facendo salva la ripartizione delle competenze autorizzatorie definita dalla normativa nazionale e regionale sulla base del fatto che, per la tipologia di impianti in argomento, in luogo della Autorizzazione Unica regionale possono trovare applicazione, laddove ne sussistano i requisiti, molteplici procedure semplificate, di competenza comunale.

L'articolo 14 modifica l'articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra". Si rende necessario introdurre una modifica a tale legge regionale volta a rafforzare la caratteristica agricola dell'impianto agro-voltaico. Infatti, se non vi sono problemi nell'ipotesi in cui il soggetto proponente la realizzazione dell'impianto agro-voltaico sia l'imprenditore agricolo stesso come configurato dall'articolo 2135 del Codice Civile, alcune criticità proprio in ordine alla continuità dell'attività agricola, che deve coesistere con l'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, possono verificarsi soprattutto con riferimento a progetti di impianti di elevata potenza che richiedono risorse finanziarie importanti e che vedono appunto l'intervento di imprenditori energetici, non agricoli, anche nella forma dell'associazione temporanea di impresa (ATI). Per questo motivo è necessario rafforzare il requisito della continuità dell'attività agricola sull'area interessata dall'impianto ed espresso al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n.17/2022, prevedendo, con il comma 4 bis, la condizione, per il soggetto che attua il piano colturale, di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile con l'iscrizione al sistema camerale per verificarne l'esercizio professionale dell'attività, e, come ulteriore garanzia, la titolarità del fascicolo aziendale ai sensi dell'art.10 della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura". Detto fascicolo aziendale, per fornire opportuna possibilità di controllo da parte degli enti preposti, dovrà essere mantenuto in costante aggiornamento.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo VII, con due disposizioni finali.

L'articolo 15 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto

L'articolo 16 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Quanto al Consiglio delle Autonomie Locali, nelle more della ricostituzione di forme di operatività del medesimo, attesa l'esigenza di assicurare, comunque, forme di continuità nell'esercizio delle attività istituzionali, in conformità al principio di buon andamento, si è ritenuto di poter prescindere dall'espressione del parere, peraltro formalmente richiesto sul provvedimento in questione.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66, in data 23 ottobre 2024 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 275 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima Commissione consiliare e della Sesta Commissione consiliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 66 e dell'articolo 51 del Regolamento consiliare, in data 23 ottobre 2024 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 275 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Cecchetto, Dolfin, Pan, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet con delega Giacomini, Cestaro, Gerolimetto); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini); Misto (Barbisan). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Zottis); Europa Verde (Masolo).";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Renzo Masolo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge di cui oggi discutiamo è parte di un composito pacchetto di progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale di natura ordinamentale assegnati e istruiti dalle competenti commissioni referenti.

È per me il primo progetto di legge “ordinamentale” su cui sono chiamato a svolgere il compito di relatore di minoranza. Permettetemi, dunque, di fare una cosa da novizio, e cioè di spiegare a voi cose che di certo avete letto o sentito altre tremila volte. In estrema sintesi, colleghi e colleghe, il progetto di legge oggi in discussione tende a voler far fronte a diverse esigenze, vuoi rispetto a questioni applicative emerse in sede attuativa, vuoi rispetto a novità legislative di rango superiore cui bisogna adeguarsi per garantire la non contraddittorietà dell'ordinamento giuridico, vuoi in considerazione di errori rispetto ai quali è necessario porre rimedio: in mezzo a questo, però, vi sono alcune disposizioni la cui sostanza rispetto al quadro concettuale che definiamo ordinamentale è ancora ambiguo e fuoriesce dalle ipotesi contemplate.

Penso in particolare alla disposizione, poi stralciata dal testo su richiesta delle opposizioni, e dunque non presente nel testo oggi in discussione, che avrebbe consentito alla Giunta regionale di non passare dalla Terza commissione rispetto ad atti della programmazione europea che, cito testualmente, “replicano atti sui quali la Commissione consiliare competente ha già espresso il proprio parere.” A parte che avremmo dovuto fare un altro ordinamentale, se non addirittura una norma di interpretazione autentica, per comprendere l'esatta portata di quel “replicare”, cosa che avrebbe ingolfato i lavori del Consiglio regionale, cari colleghi di maggioranza, non posso non constatare che la volontà di questa Giunta regionale è, spesso e volentieri, di non tener conto di quel che il Consiglio regionale pensa. Ma vi sono anche esempi di fughe in avanti, cioè di norme che, ritengo, non assolvono alla precipua funzione dell'ordinamentale, come a voler inserire un cubo all'interno di una sagoma disegnata per un cerchio: penso in particolare alla disposizione di cui all'articolo 8 che novella la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”, su cui ho presentato un emendamento, anche traendo spunto dalla scheda di inquadramento normativo dell'ufficio legislativo.

Per entrare ulteriormente nel merito e senza dover ripetere quanto già detto dal relatore, il progetto di legge presenta ancora alcuni punti che, a mio parere, risultano critici o migliorabili: faccio riferimento all'articolo 7, nella parte in cui consentirebbe di rimandare all'infinito, e su scelta di fatto discrezionale della Giunta regionale, l'adeguamento alle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”, e dunque la permanenza nel registro per il riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche. Su questo propongo di porre dei limiti alla facoltà di proroga.

Ritengo che si possa migliorare la disposizione prevista dall'articolo 11 in materia di Sportello unico delle attività produttive: si tratta di una disposizione introdotta ex novo, di natura semplificatoria, in applicazione del corretto principio del once only. In pratica, ai fini delle procedure di Sportello unico delle attività produttive (SUAP), che è di per sé un modulo di semplificazione amministrativa, la comunicazione è fornita al registro delle imprese ai sensi dell'art.9 del decreto-legge n.7/2007 e poi il registro delle imprese comunica al SUAP questa pratica. Per avere tutto questo a regime sono previsti 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale per stabile quali adempimenti non sono oggetto di questa disciplina e quelli che invece sono soggetti. Ora, è normale che sia così, cioè che sia l'organo esecutivo-tecnico a costruire l'intesa con le Camere di commercio delimitando cosa entra nella semplificazione e cosa no: rilevo però che il contenuto concreto e l'ampiezza di questa semplificazione, sono ancora da decidere; quindi, oggi votiamo una norma in bianco. Credo sia opportuno e che la cosa non costituisca una contraddizione in termini, dal momento che stiamo parlando di un provvedimento di semplificazione, chiedere un passaggio in commissione almeno per sapere qual è il contenuto effettivo di questa semplificazione. Ed è anzi questa stessa norma che è il chiaro esempio di come l'apporto del Consiglio regionale alle iniziative della Giunta regionale sia necessario: infatti, la disposizione cui mi riferisco era pervenuta senza una disposizione transitoria: infatti, nella relazione all'articolo si affermava che “La disposizione, infine, comporta il superamento del regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni statali e regionali di settore in caso di omessa comunicazione al SUAP di cessazione dell'attività.” Ecco, mancava un regime intertemporale per stabilire che il superamento del regime sanzionatorio decorreva dalla pubblicazione delle disposizioni applicative; oggi tale disposizione è presente grazie all'apporto istruttorio effettuato in commissione.

C'è poi la disposizione aggiunta in corso d'opera con emendamento della Giunta regionale che novella l'articolo 4 della recente legge regionale n.17 del 2022. Lo dichiaro subito, avendo letto anche la illustrazione della disposizione fatta all'interno della scheda di analisi economico finanziaria, avendo ascoltato bene quanto riferito dall'assessore Caner in sede di commissione: se serve a far sì che i grandi capitali finanziari, per intenderci quelli che non hanno alcun interesse né alla riconversione energetica né, tantomeno, alla continuità della produzione agricola – esigenze che l'agro-voltaico consente di contemperare e portare avanti assieme,

- e che invece puntano semplicemente alla pura speculazione capitalistica e finanziaria io, lo dico senza nessun problema, sono d'accordo. Ma su questo, Assessore, occorre che i controlli non siano solo formali, altrimenti abbiamo perso tutti, anche lei che non è propriamente d'accordo con l'agro-voltaico: perché intendiamoci, ed è stato affermato anche in commissione Terza: l'elemento che oggi aggiungiamo viene valutato in sede di istruzione delle richieste di autorizzazione e dunque in via puramente formale, di corrispondenza estrinseca. Vorrei invece che ci fosse un effettivo impegno a verificarne l'effettività perché, se il fine è prettamente antielusivo, occorre che questo obiettivo sia accompagnato da controlli effettivi.

Concludo con una battuta: i disegni di legge ordinamentali sono un poco come l'influenza stagionale: sono, in un certo senso, normali finché restano nei limiti di una necessaria e fisiologica reazione dei meccanismi di difesa dell'ordinamento giuridico regionale, semplificando norme vigenti o aggiustando quelle disposizioni che alla luce dell'esperienza applicativa meritano interventi di adeguamento rispetto a disposizioni sopravvenute, di manutenzione o correzione; di contro i disegni di legge ordinamentali non posso trasformarsi, invece, in super veicoli con cui approfittando della forma si vorrebbero inserire nell'ordinamento giuridico regionale interventi innovativi, nuove discipline, che di contro meritano maggiori approfondimenti, anche politici.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 – Beneficiari.

1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti. I requisiti sono verificati dal soggetto che concede il beneficio.

1 bis. Ai soli fini della partecipazione agli interventi previsti dalla programmazione regionale applicativa delle disposizioni dell'Unione Europea, sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali gli Istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario e le aziende agrarie sperimentali delle Università degli Studi con sede nella Regione del Veneto.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 43/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari.

1. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari, previste da disposizioni nazionali o comunitarie, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante convenzioni, di enti pubblici operanti in ambito regionale e a partecipare ad accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.

1 bis. Nel caso di svolgimento di attività di cui al comma 1 con personale dipendente della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire i beni e i servizi necessari alla realizzazione della vigilanza e controllo.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo enogastronomico quale strumento di [tutela e] valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto.

2. La Regione favorisce le iniziative volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Requisiti delle associazioni.

1. La Regione riconosce, ai sensi della presente legge, le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri a condizione che:

a) non abbiano scopo di lucro;

b) operino da almeno due anni nel territorio veneto;

c) siano iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modificazioni;

d) prevedano, nel proprio statuto, la principale finalità di valorizzazione di uno o più prodotti del Veneto con indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle “indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012” o dei prodotti e

piatti della gastronomia inseriti nell'“Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali” del Veneto, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l'organizzazione di degustazioni guidate, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche riferite a tali prodotti, attraverso l'organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali;

- e) riportino, nella denominazione dell'associazione, i riferimenti al nome di uno o più prodotti di cui alla lettera d); qualora tale nome sia riferito ad un prodotto o vino a denominazione DOP o IGP, l'uso del nome deve essere autorizzato dal Consorzio di tutela o dell'ente di riferimento.

1 bis. Le associazioni riconosciute e iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione ai sensi dell'articolo 5.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 Modalità di iscrizione nel registro regionale.

1. La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma;

c bis) copia dei bilanci degli ultimi due anni.

2. La Giunta regionale provvede all'accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una autocertificazione del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 3 e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.

4. *La perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività, o il mancato invio della documentazione di cui al comma 3, comportano la cancellazione dal registro regionale di cui all'articolo 3.*

5. *Le singole associazioni, iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3, possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale.”.*

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 5 Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico.

1. La Giunta regionale favorisce le iniziative [degli enti locali e] delle associazioni enogastronomiche attraverso:

- il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;
- servizi e attività di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2017 è il seguente:

“Art. 3 Registro regionale delle associazioni.

1. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il registro regionale delle associazioni enogastronomiche aventi i requisiti di cui all'articolo 2, operanti nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni registrate.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 - Immobili destinati all'agriturismo.

1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche e per le eventuali attività di cui agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse, mentre per le sole attività di degustazione svolte ai sensi dell'articolo 12 quater, si applica l'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

2. L'utilizzazione agrituristica e per le attività di cui agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e delle superfici censite come rurali.

3. Al fine di consentire di migliorare l'offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende itturistiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004,

n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”.

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto (93), nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”, anche con opere provvisoriali.

4 bis. Agli interventi di natura edilizia effettuati sugli immobili ed i fabbricati destinati all'esercizio dell'attività agrituristica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

4 ter. *Sugli edifici esistenti da destinare ad uso agrituristico sono sempre consentiti gli ampliamenti necessari per gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tali ampliamenti, nel limite massimo del 10 % del volume esistente e in misura non superiore a 200 mc totali aziendali, sono realizzati esclusivamente in aderenza, sopraelevazione o attraverso la costruzione di volumi interrati o seminterrati negli edifici esistenti, nel rispetto delle disposizioni del piano regolatore comunale, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. Gli ampliamenti sono consentiti una sola volta, anche realizzati in più fasi fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici complessivamente previsti, purché non abbiano già usufruito di tale facoltà in applicazione di altre disposizioni regionali che ammettevano il medesimo intervento.”.*

Nota all'articolo 9

- La rubrica e il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 32/1999, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti:

“Art. 3 - Comitato regionale per la concertazione in agricoltura e in ambito forestale.

1. È istituito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura e in ambito forestale con il compito di contribuire, con espressione di parere, a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la verifica dell'efficacia delle stesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come “Tavolo verde”, “Tavolo agroalimentare” e “Tavolo filiere forestali”:

a) “Tavolo verde” per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole. Al tavolo partecipano:

1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

2) l'Assessore all'agricoltura o un suo delegato;

2 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante al “Tavolo verde” può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno;

3 bis) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale.

b) “Tavolo agroalimentare”, per le questioni relative allo sviluppo dell'intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale. Al tavolo partecipano:

1) l'Assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato;

1 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto;

5) un rappresentante dell'industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;

6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

b bis) “Tavolo filiere forestali”, per le questioni relative allo sviluppo delle filiere del comparto foresta-legno. Al tavolo partecipano:

1) l'Assessore regionale alle foreste o un suo delegato;

2) il Presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

3) un rappresentante degli istituti di ricerca di livello accademico competenti in materia di foreste attivi sul territorio regionale;

4) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

5) un rappresentante designato dall'UNCCEM;

6) un rappresentante designato in rappresentanza delle Regole e proprietà collettive;

- 7) tre rappresentanti designati dalle realtà associative forestali regolarmente costituite ed operanti in Veneto;
- 8) un rappresentante del sistema di trasformazione del legno designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;
- 9) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 10) un rappresentante della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Veneto;
- 11) un rappresentante delle organizzazioni ambientali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 12) qualora gli argomenti all'ordine del giorno lo rendano opportuno, può essere invitato a partecipare agli incontri del tavolo un rappresentante del Ministero competente in materia di foreste.

b ter) Ciascun partecipante al "Tavolo filiere forestali" può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura.”.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'art. 8 della legge 580/1993 è il seguente:

“Art. 8 Registro delle imprese

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione.

4. Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.

6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.”.

- Il testo dell'art. 9 del decreto legge n. 7/2007, convertito con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, il seguente:

“Art. 9. Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.³⁶

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.³⁷

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.

- Il testo dell'art. 4 del d.P.R. n. 160/2010 è il seguente:

“Art. 4 Funzioni e organizzazione del SUAP

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:

- a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
- b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
- c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.

4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.

6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.

8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Il collegamento di cui al comma 8:

- a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;
- b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso;
- c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;
- d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.

10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.

11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.

12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.

13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.

14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 42 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 42 - Funzioni della Regione.

1. Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, come definite dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

1 bis. In attuazione della normativa statale e nel rispetto dei principi delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica e di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta provvedimenti diretti a:

- a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;
- b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;
- c) definire le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici;
- d) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, per un uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti;
- e) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione ed alla titolarità degli impianti riforniti nell'anno solare precedente ed i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;
- f) dettare disposizioni attuative in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto della normativa vigente;
- g) definire le modalità per l'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE) resa dai soggetti certificatori.

1 ter. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g).

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 43 e 44, la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, con riferimento alla concessione di contributi ed incentivi relativi a:

- a) contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;

- b) risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;
- c) progetti dimostrativi;
- d) incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;
- e) riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.

2.1. *La Regione esercita le funzioni di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW. L'autorizzazione unica è rilasciata dal direttore di area competente, fatta salva la ripartizione delle competenze autorizzatorie definita dalla normativa nazionale e regionale.*

2.2 *Per gli impianti che producono energia da rifiuti, la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", è disciplinata dalla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e, a decorrere dalla sua abrogazione ai sensi degli articoli 25, comma 1, lettera f) e 27 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)", dalla medesima legge regionale n. 12 del 2024, dall'articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall'articolo 6, comma 1, lettere c) e h) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3; in tal caso, ove i rifiuti costituiscano fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o biometano, l'autorizzazione è acquisita nel procedimento, di competenza regionale, avviato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.*

2 bis. Fino alla revisione o all'aggiornamento del Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n. 20/2017) ovvero fino al nuovo Piano energetico regionale, le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal direttore di area competente per materia.

2 ter. La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell'articolo 52 quinquies del DPR 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nonché per le opere dichiarate di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»" e successive modificazioni ed integrazioni, sulla proposta dello Stato per l'autorizzazione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale.

2 quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità", i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più province."

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 44 - Funzioni delle Province.

1. Sono sub-delegate alle province le funzioni relative alla concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, di cui all'articolo 8 della legge n. 10/1991.

2. Le province esercitano inoltre, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, relative:

- a) alla redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti non rinnovabili, inferiori a 300 MW; per gli impianti che producono energia da rifiuti trova applicazione l'articolo 42, comma 2.2, della presente legge.
- c) al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

2 bis. Le province autorizzano, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità", i gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di due o più comuni."

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 17/2022, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 4 Valutazione delle istanze.

1. Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 3, sono valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia.

2. Costituiscono altresì parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW:
 - 1) la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2;
 - 2) in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, applicando il regime di asservimento come definito all'articolo 2, con l'obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all'impianto siano almeno pari a 15 volte l'area occupata dall'impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini;
- b) per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, la realizzabilità sia in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra che agro-voltaico senza la applicazione del regime di asservimento;

- c) per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l'esercizio della pesca dilettantistica o sportiva di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", la individuazione di soluzioni progettuali volte a consentire il mantenimento di forme di esercizio delle attività oggetto di concessione.

3. Ai fini della realizzazione nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o amministrazioni pubbliche, ai fini dell'autoconsumo o realizzati in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati o da entrambi, non rilevano:

- a) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1, per i soli impianti di tipo agro-voltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche;
- b) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, numero 4;
- c) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1 e numero 4, se entrambi presenti, per i soli impianti di tipo agro-voltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche.

4. Per gli impianti agro-voltaici di cui ai commi 2 e 3, i richiedenti corredano il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, con i contenuti minimi specificati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata.

4 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il soggetto attuatore del piano colturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2) deve svolgere l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, desumibile dalla visura alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed essere titolare del Fascicolo aziendale del settore primario ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e aggiornato per tutta la durata di esercizio dell'impianto.

4 ter. Ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata di cui al comma 4, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale e tenuto conto anche di linee guida in materia di impianti agro-voltaici elaborate o coordinate dai Ministeri competenti, individua i criteri da rispettare in ordine alla esistenza e alla resa della coltivazione nonché al mantenimento dell'indirizzo produttivo ovvero al passaggio ad un indirizzo produttivo di valore economico più elevato, ove possibile con particolare riguardo ai prodotti agricoli di qualità, da valutare nel corso dell'esercizio dell'impianto agro-voltaico."

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 19/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

1. "1. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, il richiedente deve possedere un'adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa a tempo pieno per un periodo di almeno tre anni con le mansioni proprie del coadiuvante familiare dell'operaio florovivaista specializzato o equiparato presso un'azienda che esercita le medesime attività, oppure dal possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. In entrambi i casi il richiedente deve essere altresì in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 5. La capacità professionale può essere anche provata dal possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;
- b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti;
- c) attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 5.

c bis) esperienza pregressa di almeno cinque anni in un'attività lavorativa a tempo pieno con le mansioni proprie del titolare, coadiuvante familiare dell'operaio florovivaista specializzato o equiparato presso un'azienda che esercita le medesime attività.

2. In caso di società o di ditte individuali il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. La domanda deve essere accompagnata da una relazione di natura tecnico-economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell'azienda, gli investimenti fondiari programmati e le dotazioni iniziali previste, le superfici destinate alla produzione, suddivise in protette ed in pieno campo, i piani colturali e la tipologia delle piante coltivate, il sistema prescelto per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'azienda, gli indirizzi specifici che si intendono dare all'attività secondo la classificazione di cui all'articolo 6.

4. La relazione accompagnatoria delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività diretta alla realizzazione di aree verdi deve contenere anche la descrizione dell'attrezzatura aziendale e l'indicazione della provenienza delle piante che vengono utilizzate.

5. Il richiedente deve comunque dimostrare la capacità dell'azienda di dare sostentamento ad almeno una unità lavorativa uomo.

6. Ogni variazione della superficie aziendale e delle strutture produttive che si verifica nel corso dell'esercizio dell'attività, rispetto a quanto indicato nella relazione di cui ai commi 3, 4 e 5 va comunicata al servizio fitosanitario regionale nei trenta giorni successivi."

4. Strutture di riferimento

Artt. 1, 2 - Direzione agroalimentare;

Artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Direzione promozione economica e marketing territoriale;

Artt. 9, 10 - Direzione foreste, selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali;

Art. 11 - Direzione industria artigianato commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese;

Artt. 12, 13 - Direzione ricerca e innovazione e competitività energetica;

Art. 14 - Direzione agroambiente programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, direzione ricerca e innovazione e competitività energetica e direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso;

Art. 15 - Direzione agroambiente programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria.